



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 49**  
**Operativa**

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**  
*Modifiche normative (c.d. "Pacchetto Sicurezza").*  
Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 <sup>(1)</sup>.

Con il Decreto Legge di cui all'oggetto - già divulgato con le circolari del Corpo nn. 47/08 e 48/08 - in vigore dal 27 maggio 2008, sono state apportate rilevanti modifiche a diversi testi normativi ed introdotte nuove norme in materia di sicurezza pubblica.

Con la presente circolare si prenderanno in esame le modificazioni intervenute sugli artt. 235 e 312 del Codice Penale, sull'art. 12 del D.Lgs n. 286/98 e sull'art. 260 del Codice di Procedura Penale.

**Modifiche al Codice Penale.**

Con la finalità di adottare l'istituto dell'allontanamento dal Territorio Nazionale (di seguito "T.N.") dei cittadini comunitari a seguito di condanna penale e di prevedere le relative sanzioni in caso di inosservanza del relativo provvedimento, il Governo – ritenendo di non intervenire direttamente sulle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, peraltro contenente norme non applicabili ai cittadini comunitari – ha introdotto alcune modifiche agli artt. 235 e 312 del Codice Penale. Infatti, l'art. 1 del decreto legge n. 92/08 incide sull'istituto dell'espulsione, prevista dagli artt. 235 e 312 del C.P., il cui testo viene definito *ex novo*.

Il nuovo art. 235 C.P., oltre all'espulsione dello straniero prevede ora anche l'allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato dell'U.E. nel caso di **condanna alla reclusione per un periodo superiore ai due anni**, in luogo dei dieci anni stabiliti dalla previgente formulazione. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento è punito con la **reclusione a uno a quattro anni**, fattispecie per la quale è dunque consentito procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381 C.P.P.). Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 235 C.P. risultante dalle modifiche intervenute:

Art. 235 (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Parimenti, è stata altresì innovata la formulazione dell'art. 312 C.P. che ora contempla, accanto all'espulsione dello straniero, anche l'allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato dell'U.E., oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge anche nel caso di condanna a **pena restrittiva della**

(1) – *Publicato sulla G.U. n. 122 del 26 maggio 2008.*

**libertà personale** per uno dei delitti previsti dal Libro II – Titolo I del Codice Penale (*Delitti contro la personalità dello Stato*: artt. 241 – 313). Con ciò prevedendo una nuova figura di reato nel caso di trasgressione all'ordine di espulsione o di allontanamento, consistente nella **reclusione da uno a quattro anni**; dal che, anche in tal caso, risulta consentito procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato (art. 381 C.P.P.). Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 312 C.P. risultante dalle modifiche intervenute:

Art. 312 (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Al fine di fornire un “*quadro di insieme*” delle tipologie di espulsione dello straniero e dei provvedimenti di allontanamento del cittadino comunitario si propone, in allegato, un'elencazione dei suddetti provvedimenti, come disciplinata dall'ordinamento giuridico.

Si evidenzia, infine, la previsione di una nuova circostanza aggravante comune (nr. 11 bis), introdotta all'art. 61, comma 1, legata alla presenza illegale sul T.N. del soggetto sottoposto a procedimento penale. Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 61 C.P. risultante dalle modifiche intervenute:

Art. 61. (*Circostanze aggravanti comuni*). - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

**11-bis) Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.**

## Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

Con la finalità di adottare nuovi strumenti a contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, l'art. 5 del decreto legge ha introdotto - all'art. 12 del D.lgs. n. 286/98 - un nuovo comma 5-bis che punisce con la **reclusione da sei mesi e tre anni**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante** nel territorio dello Stato; la condanna con provvedimento definitivo comporta la confisca dell'immobile. Si ritiene che l'inciso “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*” possa qui riferirsi, ad esempio, alla condotta già preveduta dal comma 5 del medesimo art. 12, laddove si punisce con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00 chiunque, **al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità** dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato (come, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, affittandogli un

appartamento con la corresponsione di un canone di locazione eccessivamente oneroso, ovvero occupandolo alle proprie dipendenze con una remunerazione nettamente inferiore agli standard di mercato e/o in assenza delle previste garanzie previdenziali ed assistenziali, etc.).

Atteso che la libera disponibilità dell'immobile può aggravare o protrarre le conseguenze del reato, in quanto cosa pertinente allo stesso, e ritenuta come consequenziale, in caso di condanna irrevocabile, la confisca dell'immobile medesimo, dovrà in tal caso procedersi al **sequestro preventivo ex art. 321 Codice Penale** nonché sia dimostrata **la penale responsabilità a carico del soggetto che ha la disponibilità dell'immobile ed il profilo oneroso della transazione.**

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 12, D.lgs. n. 286/98 risultante dalle modifiche intervenute:

**Art. 12** (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona .

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona .

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti .

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» .

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere .

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini .

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00.

**5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.**

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei

rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni .

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente .

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni .

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato .

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza .

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti .

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo .

## Modifiche al Codice di Procedura Penale

È stato modificato l'art. 260 C.P.P. con l'introduzione di due nuovi commi:

- ☞ con il nuovo comma 3-bis si prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere, **anche su richiesta dell'organo accertatore**, alla distruzione delle merci poste sotto sequestro giudiziario di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di **difficile custodia**, ovvero quando questa risulta **particolarmente onerosa o pericolosa** per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica;
- ☞ con il nuovo comma 3-ter si prevede, invece, che nei casi di sequestro nei **procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria**, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, **può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate**, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria.

In ragione della formulazione dei due commi suddetti, aggiunti dal D.L. in esame, in attesa delle determinazioni e di specifici accordi con l'Autorità Giudiziaria competente, in casi che possano rientrare tra quelli qui contemplati (a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo: prodotti e/o artifici pirici o esplosivi, combustibili, sostanze alimentari soggette a rapido deterioramento, etc.) si procederà come di prassi, **formulando esplicita richiesta, nell'annotazione dell'attività di indagine, di autorizzazione alla distruzione.**

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 260 C.P.P. risultante dalle modifiche intervenute:

**Art. 260.** Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

**3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.**

**3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.**

ML/ml/RB

Addì, 3 giugno 2008

IL DIRIGENTE DI P.M.

Dott. Piero VERGANTE

ALLEGATO:

“quadro di insieme” delle tipologie di espulsione del cittadino straniero e dei provvedimenti di allontanamento del cittadino comunitario.

## **CITTADINI COMUNITARI**

- 1) Allontanamento del cittadino comunitario disposto dall'autorità giudiziaria a titolo di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 235 C.P., quando il cittadino sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni. L'inosservanza dell'ordine di espulsione od allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni (arresto facoltativo ex. art. 381 C.P.P.);
- 2) allontanamento del cittadino comunitario disposto dall'autorità giudiziaria a titolo di misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 312 C.P., quando la persona sia condannata ad una pena detentiva per uno dei delitti contemplati dal Titolo I del C.P. L'inosservanza dell'ordine di espulsione od allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni (arresto facoltativo ex. art. 381 C.P.P.);
- 3) allontanamento del cittadino comunitario disposto dal Prefetto per motivi di ordine pubblico ovvero per motivi imperativi di Pubblica Sicurezza (art. 20, D.lgs. n. 30/07); se il cittadino è un minore ovvero un soggiornante di lungo periodo, la competenza all'adozione del provvedimento di allontanamento è attribuita al Ministero dell'Interno;
- 4) allontanamento del cittadino comunitario disposto dal Prefetto, per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21 D.lgs. n. 30/07);
- 5) allontanamento del cittadino comunitario disposto dal Ministro dell'Interno a titolo di sanzione amministrativa per motivi di sicurezza dello Stato (art. 20, D.lgs. n. 30/07);
- 6) allontanamento del cittadino comunitario disposto dall'autorità giudiziaria a titolo di sanzione sostitutiva, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 30/07, in presenza di una condanna in relazione al reato di reingresso illegale sul territorio nazionale.

## **CITTADINI STRANIERI**

- 1) Espulsione del cittadino straniero disposta dall'autorità giudiziaria a titolo di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 235 C.P., quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni. L'inosservanza dell'ordine di espulsione od allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni (arresto facoltativo ex. art. 381 C.P.P.);
- 2) espulsione del cittadino straniero disposta dall'autorità giudiziaria a titolo di misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 312 C.P., quando lo straniero sia condannato ad una pena detentiva per uno dei delitti contemplati dal Titolo I del C.P. L'inosservanza dell'ordine di espulsione od allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni (arresto facoltativo ex. art. 381 C.P.P.);
- 3) espulsione del cittadino straniero disposta dall'autorità giudiziaria a titolo di misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 15 del T.U. Immigrazione, quando lo straniero sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del C.P.P., sempre che risulti socialmente pericoloso;
- 4) espulsione del cittadino straniero disposta dall'autorità giudiziaria a titolo di sanzione sostitutiva, ai sensi dell'art. 16 T.U. Immigrazione, quando lo straniero sia condannato (anche con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) in relazione ad un reato non colposo con irrogazione della pena detentiva entro il limite di due anni;
- 5) espulsione del cittadino straniero disposta dal Magistrato di Sorveglianza a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 T.U. Immigrazione quando lo straniero si trova in talune delle situazioni legittimanti l'espulsione amministrativa ex art.13, comma 2 T.U. Immigrazione e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni;

- 6) espulsione del cittadino straniero disposta dal Prefetto a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 2 T.U. Immigrazione: *“L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”.*
- 7) espulsione del cittadino straniero disposta dal Ministro dell'Interno a titolo di sanzione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art.13, comma 1 T.U. Immigrazione);
- 8) espulsione del cittadino straniero disposta dal Ministro dell'Interno a titolo di sanzione amministrativa per motivi di prevenzione di attività terroristiche (Legge 31 luglio 2005, n. 155);
- 9) espulsione del cittadino straniero disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis quale misura aggiuntiva alla condanna definitiva per reati in materia di tutela dei diritti d'autore, di contraffazione, alterazione, uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.